

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA**

STATUTO

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 397 DEL 26 APRILE 2018 E CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELL'UMBRIA N° 1011 DEL 19 SETTEMBRE 2018**

INDICE

CAPO I - NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPENSORIO – PERIMETRO – FUNZIONI – POTERI	1
Art. 1 - <i>Natura giuridica e sede</i>	1
Art. 2 - <i>Compensorio</i>	1
Art. 3 - <i>Perimetro del Compensorio</i>	3
Art. 4 - <i>Finalità e compiti</i>	3
Art. 5 - <i>Potere impositivo</i>	6
CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO	7
Art. 6 - <i>Organi del Consorzio</i>	7
SEZIONE I: ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	7
Art. 7 - <i>Composizione</i>	7
Art. 8 - <i>Sezioni elettorali e fasce di contribuenza</i>	8
Art. 9 - <i>Attribuzioni</i>	8
Art. 10 - <i>Elenchi degli aventi diritto di voto</i>	8
Art. 11 - <i>Indizione delle elezioni</i>	10
Art. 12 - <i>Elezione del Consiglio di Amministrazione (Prima sezione)</i>	10
Art. 13 - <i>Elezione del Consiglio di Amministrazione (Seconda sezione)</i>	12
Art. 14 - <i>Incandidabilità</i>	13
Art. 15 - <i>Presentazione e accettazione delle liste</i>	13
Art. 16 - <i>Regolamento elettorale</i>	13
Art. 17 - <i>Proclamazione degli eletti</i>	14
Art. 18 - <i>Elezione del Presidente</i>	14
Art. 19 - <i>Revoca del Presidente</i>	14
SEZIONE II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15
Art. 20 - <i>Costituzione</i>	15
Art. 21 - <i>Ineleggibilità</i>	15
Art. 22 - <i>Incompatibilità</i>	16
Art. 23 - <i>Funzioni del Consiglio di Amministrazione</i>	16
Art. 24 - <i>Convocazione</i>	18
SEZIONE III: PRESIDENTE	19
Art. 25 - <i>Funzioni del Presidente</i>	19
Art. 26 - <i>Provvedimenti d'urgenza</i>	20
Art. 27 - <i>Funzioni dei Vice Presidenti</i>	20

<i>SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI</i>	20
Art. 28 - Accettazione delle cariche elettive	20
Art. 29 - Durata delle cariche	21
Art. 30 - Scadenze delle cariche	21
Art. 31 - Dimissione dalle cariche	21
Art. 32 - Decadenza dalle cariche	21
Art. 33 - Vacanza delle cariche	22
Art. 34 - Emolumenti	22
Art. 35 - Validità delle adunanze	22
Art. 36 - Intervento alle sedute	22
Art. 37 - Astensioni	23
Art. 38 - Votazioni	23
Art. 39 - Verbali delle adunanze degli Organi consorziali	23
Art. 40 - Pubblicazione delle deliberazioni	24
Art. 41 - Divulgazione delle deliberazioni	24
Art. 42 - Ricorso contro le deliberazioni	24
Art. 43 - Visione e copia delle deliberazioni	25
<i>SEZIONE V: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</i>	25
Art. 44 - Costituzione	25
Art. 45 - Funzioni	26
<i>SEZIONE VI: ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE</i>	27
Art. 46 - Organizzazione degli uffici	27
Art. 47 - Direttore e struttura operativa e tecnico-amministrativa	27
Art. 48 - Esercizio finanziario	29
<i>SEZIONE VII: RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA</i>	29
Art. 49 - Piani di classifica	29
Art. 50 - Ruoli	29
Art. 51 - Tesoriere	30
<i>CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONI</i>	31
Art. 52 - Richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione	31
Art. 53 - Consultazioni dei consorziati	31
Art. 54 - Norma finale	32

CAPO I

**NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPENSORIO – PERIMETRO – FUNZIONI
– POTERI**

Art. 1 - Natura giuridica e sede

- 1) Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, già Consorzio Unico per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa, costituito con R.D. del 5 dicembre 1935, n° 8891, in armonia con le intese e le disposizioni delle regioni interessate, è retto dal presente Statuto, ai sensi del R.D. del 13 febbraio 1933, n° 215, dell'art. 862 del Codice Civile, della Legge Regionale della Regione Umbria del 23 dicembre 2004, n° 30 e del Regolamento Regionale del 6 giugno 2006, n° 6.
- 2) Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici. Il Consorzio, ente di diritto pubblico, a struttura associativa, dotato di autonomia finanziaria e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, è soggetto alla vigilanza della Regione Umbria secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. Umbria n° 30/2004 e dagli articoli 11 e seguenti del Reg. Reg. n° 6/2006.
- 3) Il Consorzio ha sede legale in Chiusi Stazione (SI) – Via Trieste n° 2.

Art. 2 - Compensorio

- 1) Il compensorio del Consorzio, che ha caratteristiche di interregionalità, ha una superficie territoriale totale di Ha. 89.966,02 che ricade nelle Regioni Toscana e Umbria, nelle Province di Siena, Perugia e Terni, e nei seguenti Comuni:

Comuni / Province	Sup. consortile (ha)	Sup. comunale (ha)	% sul territorio
• PROVINCIA DI SIENA:			
Cetona	5.107,13	5.319,00	96,02
Chianciano Terme	865,58	3.652,00	23,70
Chiusi	1.283,74	5.806,00	22,11
Montepulciano	486,11	16.558,00	2,94
Pienza	22,15	12.253,00	0,18
S. Casciano Bagni	2.409,70	9.186,00	26,23
Sarteano	4.141,59	8.527,00	48,57
<i>Totale Provincia (SI)</i>	<i>14.316,00</i>	<i>61.301,00</i>	<i>23,35</i>
• PROVINCIA DI PERUGIA:			
Città della Pieve	11.135,86	11.135,86	100,00
<i>Totale Provincia (PG)</i>	<i>11.135,86</i>	<i>11.135,86</i>	<i>100,00</i>
• PROVINCIA DI TERNI:			
Allerona	8.220,82	8.220,82	100,00
Castel Giorgio	4.235,33	4.235,33	100,00
Castel Viscardo	2.625,43	2.625,43	100,00
Fabro	3.433,15	3.433,15	100,00
Ficulle	6.479,90	6.479,90	100,00
Montegabbione	5.121,46	5.121,46	100,00
Monteleone d'Orvieto	2.385,57	2.385,57	100,00
Orvieto	26.669,52	28.116,00	94,86
Parrano	3.988,62	3.988,62	100,00
Porano	1.354,36	1.354,36	100,00
<i>Totale Provincia (TR)</i>	<i>64.514,16</i>	<i>65.960,64</i>	<i>97,81</i>
TOTALE GENERALE	89.966,02	138.397,50	65,00

Art. 3 - Perimetro del Compensorio

Il perimetro del compensorio consorziale è delimitato a nord-est dalla strada Chianciano Terme - Val d'Orcia, fino al podere Casanuova; da qui percorrendo la linea spartiacque si collega in località "La Pedata" con la SS. 146 che segue fino al bivio della strada provinciale per Cetona che segue per un tratto, per poi proseguire sul crinale del bacino idrografico del torrente Montelungo fino a Chiusi Scalo. Quindi segue il tratto arginato del suddetto corso d'acqua per raccordarsi in località il Collettore al confine del Comune di Città della Pieve che segue per tutto il suo sviluppo orientale fino a collegarsi con il confine del comune di Monteleone, dopo avere attraversato la SS. 220 Pievaiola.

La parte est del compensorio si sviluppa in coincidenza del confine comunale di Monteleone e poi di quello di Montegabbione, attraversa la strada provinciale del Pornello e si collega con il confine del comune di Parrano che segue fino al fiume Chiani; segue per un breve tratto il corso del fiume Chiani sino al confine del comune di Orvieto in loc. Bosco dell'Elmo, prosegue in coincidenza di tale confine per tutto il suo sviluppo orientale.

Nella parte meridionale, attraversa longitudinalmente il lago di Corbara, segue un tratto del fiume Tevere fino alla confluenza tra questi e il fiume Paglia; risale un breve tratto del Paglia ed in località Tordimonte riprende il confine amministrativo del comune di Orvieto fino ad innestarsi al confine del comune di Porano. La parte meridionale del compensorio prosegue in coincidenza del confine tra la regione Lazio ed Umbria attraverso i confini comunali di Porano, Castel Giorgio e Castel Viscardo.

All'incrocio fra il confine dei comuni di Castel Viscardo ed Allerona segue un tratto del fiume Paglia risalendo in coincidenza del confine occidentale del comune di Allerona, sino al confine di regione. Ad ovest il perimetro si sviluppa in territorio toscano e, dopo l'abitato di S. Casciano Bagni, segue il crinale del monte di Cetona, riallacciandosi a nord alla strada Chianciano Terme - Val d'Orcia.

Art. 4 - Finalità e compiti

1) Il presente Statuto, in particolare:

- assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali;
- regola le modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli Organi di amministrazione;
- disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del Consorzio.

- 2) Il Consorzio, ai fini degli interventi in materia di bonifica e difesa del suolo, svolge attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla salvaguardia e alla valorizzazione dello spazio rurale.
- 3) Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, nonché tutti quei compiti che si rendano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali e non siano in contrasto con le disposizioni di legge statali e regionali.
- 4) In particolare provvede alla:
 - a) predisposizione della proposta di piano di bonifica e deliberazione dei piani triennali di attuazione;
 - b) predisposizione e adozione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza;
 - c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del piano di classifica;
 - d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica;
 - e) progettazione, esecuzione e gestione, su richiesta ed a spese degli interessati, delle opere di bonifica di competenza privata;
 - f) predisposizione e attuazione dei piani di riordino fondiario;
 - g) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;
 - h) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per la utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;
 - i) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 166 del D. Lgs. n° 152/2006;
 - j) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
 - k) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della L.R. Umbria n° 30/2004;

- l) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;
- m) progettazione e realizzazione di azioni e attività che rientrano tra quelle di cui all'articolo 5 della L.R. Umbria n° 30/2004, e affidate al Consorzio di bonifica ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali:
- la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
 - le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. 215/1933;
 - le opere di difesa idrogeologica;
 - gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - le opere di cui all'articolo 166, comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
 - le opere per la sistemazione idraulico-agraia e di bonifica idraulica;
 - le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
 - le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102;
 - le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
 - gli interventi e le opere di riordino fondiario;
- n) adozione dei provvedimenti di rilascio delle concessioni e delle licenze nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II del regio decreto 8 maggio 1904, n° 368 e successive modificazioni e integrazioni. I relativi canoni restano a beneficio del Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del R.D. 215/1933;
- o) progettazione e realizzazione degli interventi affidati dalla Regione, ivi compresa la manutenzione, e previsti nei piani di bacino di cui all'articolo 56 del D. Lgs. 152/2006 e dai programmi di cui agli articoli 65 e 69 del medesimo decreto;
- p) progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti, affidati al Consorzio di bonifica dalle province, dai comuni e dalle comunità montane, che ne assumono i relativi oneri, nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.

- q) vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, sull'attuazione del piano di bonifica, informando la Regione e le Province sull'attuazione del piano stesso.

Art. 5 - Potere impositivo

- 1) Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica, secondo quanto previsto dalla L.R. Umbria n° 30/2004.

CAPO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 - Organi del Consorzio

- 1) Sono Organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE I: ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7 - Composizione

- 1) L'Assemblea è composta da:
 - a) tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili (terreni, fabbricati e, in genere, ogni altro immobile come precisato dall'art. 812 C.C.), iscritti nel catasto del Consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e siano obbligati al pagamento dei contributi consortili. Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a loro richiesta e solidamente con i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili suddetti, i quali, per obbligo derivante da norme di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili;
 - b) i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica, o loro delegati scelti nell'ambito del proprio Consiglio Comunale.

Art. 8 - Sezioni elettorali e fasce di contribuenza

- 1) L'Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:
 - a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati di cui all'art. 7, comma 1, lettera a);
 - b) alla seconda sezione appartengono i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
- 2) Ai fini dell'esercizio del diritto di voto la prima sezione dell'assemblea dei consorziati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della L.R. Umbria 30/2004 è suddivisa in tre fasce di contribuenza.
- 3) Appartengono alla prima fascia di contribuenza i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso.
- 4) Appartengono alla terza fascia di contribuenza i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, decurtata della contribuenza a cui sono obbligati i consorziati della prima fascia, e il numero totale delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso, decurtate del numero delle ditte appartenenti alla prima fascia.
- 5) Appartengono alla seconda fascia di contribuenza i soggetti non inclusi nella prima e nella terza fascia.
- 6) Nel caso in cui i rapporti di cui ai commi 3 e 4 diano un risultato con il terzo decimale superiore o uguale a cinque, questo è arrotondato alla unità superiore.
- 7) I contributi cui fare riferimento per l'individuazione dell'ammontare totale della contribuenza e del numero totale dei consorziati contribuenti sono quelli risultanti dagli avvisi di pagamento dei contributi inviati dal Consorzio nell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

Art. 9 - Attribuzioni

- 1) L'assemblea elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. Umbria n° 30/2004, secondo le modalità previste dal Titolo II del Regolamento Regionale n° 6/2006.

Art. 10 - Elenchi degli aventi diritto di voto

- 1) L'iscrizione negli elenchi di ciascuna sezione elettorale degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

- 2) L'elenco degli aventi diritto al voto della prima sezione, costituito dai soggetti indicati all'art. 14, comma 1, lettera a), della L.R. Umbria n° 30/2004, è suddiviso nelle tre fasce di contribuenza, di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale 6 giugno 2006 n° 6. Per ciascun iscritto sono indicati la natura giuridica, i dati catastali dell'immobile e l'ammontare dei contributi dovuti in base all'ultimo avviso di pagamento emesso in data immediatamente precedente a quella in cui sono state indette le elezioni.
- 3) L'elenco degli aventi diritto al voto della seconda sezione è costituito dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, o loro delegati scelti nell'ambito del proprio Consiglio Comunale.
- 4) Gli elenchi delle due sezioni elettorali sono approvati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio almeno novanta giorni prima della scadenza degli Organi consortili e sono pubblicati negli albi on line del Consorzio e dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, e comunque non oltre la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
- 5) I soggetti interessati possono proporre reclamo alle risultanze degli elenchi di cui al comma 4 entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.
- 6) Gli elenchi di cui al comma 4, in formato cartaceo, sono inoltre depositati, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, e comunque non oltre la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in merito ai reclami di cui al comma 5 nei successivi venti giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati.
- 8) Avverso il provvedimento del Consiglio di Amministrazione, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione. Il Presidente della Giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo.
- 9) L'esercizio del voto ha luogo presso i seggi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 10) Gli iscritti nell'elenco sezionale degli aventi diritto al voto, inclusi i rappresentanti delle persone giuridiche, possono farsi sostituire nell'assemblea da altro consorziato, mediante delega rilasciata con atto scritto, autenticato nella sottoscrizione da un notaio, segretario comunale, ovvero dal Presidente o dal/i dipendente/i del Consorzio all'uopo autorizzato dal Presidente, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.
- 11) Ciascun soggetto non può cumulare più di tre deleghe (così come previsto dal D.P.R. n° 947/1962). Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consorzio ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché ai dipendenti del Consorzio. Il soggetto delegato deve appartenere alla stessa fascia di contribuenza e allo stesso seggio del delegante (così come previsto dal D.P.G.R. n° 1138/2014).
- 12) La delega è presentata il giorno della votazione al Presidente del seggio.

Art. 11 - Indizione delle elezioni

- 1) Il Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la data delle elezioni, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 17-bis e 27 della L.R. Umbria n° 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni e contestualmente convoca l'Assemblea dei consorziati appartenenti alle due sezioni elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Presidente del Consorzio non oltre quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per l'elezioni dispone l'affissione presso la sede del Consorzio dell'avviso contenente la data di svolgimento delle elezioni ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.
- 3) Della convocazione elettorale è data altresì notizia mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
- 4) Nei manifesti deve anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 20, lettera w).
- 5) Inoltre, nelle tre settimane che precedono la data di indizione delle elezioni consortili, è pubblicato un avviso su due quotidiani di larga diffusione locale, per due volte – a distanza di almeno due giorni l'uno dall'altro – nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore di votazione, va fatto richiamo, per i particolari dettagli, al manifesto murale.
- 6) Le elezioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono, di norma, in coincidenza con le elezioni regionali ed, in caso di necessità, con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee.

Art. 12 - Elezione del Consiglio di Amministrazione (Prima sezione)

- 1) L'elezione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere nell'ambito della prima sezione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia.
- 2) Ogni fascia elegge un numero di rappresentanti sul totale da eleggere, pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale. In caso di frazioni con il primo decimale superiore o uguale a cinque, si arrotonda alla unità superiore.
- 3) Ogni consorziato iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto al comma 4. Se iscritto in più fasce di contribuenza, il consorziato esercita il proprio diritto al voto nella fascia in cui risulta maggior contribuente.

- 4) Nell'ipotesi in cui il consorziato, iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, per gli immobili di cui sia personalmente proprietario rivesta anche la qualità di rappresentante legale di persona giuridica o di altro soggetto collettivo, esso esercita il diritto di voto sia a titolo personale, quale consorziato iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto, sia per le persone giuridiche o altro soggetto collettivo di cui ha la rappresentanza.
- 5) In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall'intestatario dell'avviso di pagamento della corrispondente anagrafica catastale. L'intestatario può delegare altro comproprietario all'esercizio del voto. La delega è sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 11 e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino al raggiungimento della maggioranza delle quote. La delega è presentata al Consorzio entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
- 6) Le elezioni avvengono sulla base di una lista, o più liste concorrenti, di candidati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce di contribuenza. La lista dei candidati deve essere firmata dai candidati e le firme devono essere autenticate con le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n° 445/2000, da un notaio, segretario comunale, Presidente del Consorzio e, comunque, tutti i soggetti elencati nell'art. 14 della Legge n° 53 del 1990.
- 7) Le liste, nei termini e con le modalità fissate dall'articolo 8 del Regolamento Regionale n° 6/2006, devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati aventi diritto al voto della rispettiva fascia. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n° 445/2000, da un notaio, segretario comunale, Presidente del Consorzio e, comunque, tutti i soggetti elencati nell'art. 14 della Legge n° 53 del 1990.
- 8) Qualora per una o più fasce non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta fascia potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa fascia.
- 9) Le liste devono comprendere un numero di candidati almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna fascia di contribuenza.
- 10) Il voto è espresso dagli aventi diritto mediante una unica preferenza a favore di uno dei candidati iscritti nelle liste delle rispettive fasce di contribuenza.
- 11) Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di tre deleghe per ogni Ditta catastale. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio o suo/i delegato/i, che ne legittima la validità.
- 12) Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, con i termini previsti dal precedente comma 5.
- 13) La qualità di rappresentante legale è attestata mediante certificazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- 14) In ogni fascia sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

- 15) Nell'ipotesi in cui in una o più fasce non risulti votato alcun iscritto del relativo elenco, è nominato dal Consiglio di Amministrazione colui che è gravato da maggior contribuzione e, in caso di parità, il più anziano di età.
- 16) La nomina del rappresentante, secondo le modalità di cui al comma 15, determina la riduzione di un componente dal numero degli eletti della fascia maggiormente rappresentata, ultimo degli eletti nella stessa fascia.

Art. 13 - Elezione del Consiglio di Amministrazione (Seconda sezione)

- 1) Possono essere eletti nella seconda sezione elettorale due Sindaci appartenenti ai Comuni del comprensorio consortile, o loro delegati scelti nell'ambito del proprio Consiglio Comunale.
- 2) L'elezione dei due rappresentanti avviene lo stesso giorno fissato per le elezioni dei rappresentanti della prima sezione, sulla base di una lista di candidati.
- 3) Le liste riferite ai candidati della seconda sezione devono essere sottoscritte dai candidati ed autenticate con le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n° 445/2000, da un notaio, segretario comunale, Presidente del Consorzio e, comunque, tutti i soggetti elencati nell'art. 14 della Legge n° 53 del 1990.
- 4) Gli appartenenti alla seconda sezione elettorale esprimono il voto indicando una preferenza.
- 5) Il voto può essere espresso anche in assenza della lista di cui al comma 2, secondo le modalità di cui al comma 3. Il voto sarà espresso in favore dei Sindaci facenti parte del comprensorio consortile o loro delegati scelti nell'ambito del proprio Consiglio Comunale.
- 6) Il voto è segreto e personale.
- 7) Nel caso in cui un Comune ricada in più comprensori di bonifica, il legale rappresentante dell'ente, o suo delegato scelto nell'ambito del proprio Consiglio Comunale, partecipa alla elezione dei due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e può essere eletto ove lo stesso risulti rappresentante dell'ente il cui territorio ricada maggiormente nel comprensorio di bonifica.
- 8) Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che rappresenta, nel comprensorio di bonifica di appartenenza, il territorio più esteso.
- 9) Qualora il rappresentante del Consiglio di Amministrazione eletto con le modalità di cui al presente articolo cessi per qualsiasi ragione dalla carica rivestita presso l'ente di appartenenza, decade altresì dalla carica di consigliere del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in tal caso, con propria delibera, alla sua sostituzione con il candidato primo non eletto.

- 10) Il Sindaco, o il Consigliere Comunale delegato, che risulti eletto nella seconda sezione non può cumulare la carica di consigliere di amministrazione eletto, a titolo personale o di legale rappresentante di persona giuridica, nell'ambito di una delle tre fasce di contribuzione della prima sezione

Art. 14 - Incandidabilità

- 1) Ferme le condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, non possono essere candidati in ogni caso nel Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 10 del D. Lgs. n° 235 del 31.12.2012. Non sono candidabili, altresì, i soggetti che in qualità di amministratori o dipendenti di Enti locali si sono resi responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei Consigli Comunali o Provinciali secondo l'art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000.

Art. 15 - Presentazione e accettazione delle liste

- 1) Le liste relative all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima e seconda sezione, sono consegnate presso la sede consortile, entro e non oltre le ore tredici del venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ai funzionari del Consorzio all'uopo designati.
- 2) Le liste sono approvate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.
- 3) Non possono essere ammesse liste contrarie all'istituzione consortile, con contenuti, simboli, loghi, slogan, motti etc., contrari ai principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Art. 16 - Regolamento elettorale

- 1) Il procedimento elettorale dalla fase della presentazione delle liste dei candidati alla proclamazione degli eletti è disciplinato da apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 17 - Proclamazione degli eletti

- 1) Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
- 2) La proclamazione degli eletti è effettuata entro quindici giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione uscente, previa verifica dell'assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle norme in materia.
- 3) La delibera di cui al comma 2 è trasmessa al Servizio regionale entro cinque giorni dalla data di adozione.
- 4) Il Consorzio dà comunicazione della proclamazione degli eletti mediante affissione della deliberazione di cui al comma 2, presso la propria sede. I risultati delle elezioni possono essere comunicati anche mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 18 - Elezione del Presidente

- 1) Trascorsi trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla stessa data, il Presidente uscente del Consorzio convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Presidente e di due Vice Presidenti. In tal caso, il primo verrà denominato Vice Presidente Vicario.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta e fino alla nomina del Presidente, è presieduto dal consigliere più anziano di età.
- 3) Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 4) L'elezione dei Vice Presidenti si svolge con le modalità di cui al comma 3.

Art. 19 - Revoca del Presidente

- 1) Il Presidente è revocato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, nei seguenti casi:
 - a) qualora abbia posto in essere gravi violazioni dello Statuto;
 - b) qualora venga meno il rapporto fiduciario con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

- 2) I Vice Presidenti, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25, sono revocati nei casi e con la stessa maggioranza di cui al primo comma.
- 3) In caso di revoca del Presidente e dei Vice Presidenti il Consiglio di Amministrazione è presieduto, fino alla elezione del nuovo Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

SEZIONE II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Costituzione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, è composto di sette membri, di cui cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea e due eletti dai Comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.
- 2) I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.
- 3) Nella Prima Sezione, nel caso di assenza di candidati eletti, i Consiglieri di cui al comma 2 sono sostituiti dal contribuente gravato dal maggior tributo. In caso di parità di contribuzione viene nominato il più anziano.
- 4) Nella Seconda Sezione, nel caso di assenza di candidati eletti, i Consiglieri di cui al comma 2 sono sostituiti dal Sindaco, o suo delegato scelto nell'ambito del proprio Consiglio Comunale, del Comune territorialmente più esteso.

Art. 21 - Ineleggibilità

- 1) Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:
 - a) i minori anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - d) il personale alle dipendenze del Consorzio;
 - e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

- f) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora, intendendo per la messa in mora l'ingiunzione emessa dal Consorzio o dall'agente di riscossione, conseguente all'avviso di pagamento.
- 2) Non possono essere contemporaneamente eletti gli ascendenti o discendenti o gli affini in linea retta, fino al quarto grado, nonché i fratelli ed i coniugi.
- 3) L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
- 4) Le cause indicate ai commi 1 e 2, se intervengono in corso di mandato, comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 22 - Incompatibilità

- 1) È incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione, e nell'ambito dello stesso Consiglio, di Presidente e di Vice Presidenti:
 - a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Consorzio;
 - b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, penale, amministrativo o tributario, con il Consorzio;
 - c) colui che compone il Collegio dei revisori dei conti;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, del Consorzio, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso il Consorzio stesso e non ha ancora estinto il debito.
- 2) La causa di incompatibilità può essere rimossa dall'interessato entro il termine perentorio di giorni 10 dal giorno di pubblicazione della delibera di proclamazione degli eletti.
- 3) Le cause indicate al comma 1, se intervengono in corso di mandato, comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 23 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge nel suo seno, nell'ordine e con distinte votazioni, il Presidente ed i Vice Presidenti, tra i membri eletti dai Consorziati nell'ambito della prima sezione, con le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 6/2006;
 - b) delibera sulla convocazione dell'Assemblea;
 - c) delibera lo Statuto e le sue modifiche;

- d) delibera sul Piano di Organizzazione Variabile, sui regolamenti, sulle norme per l'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sulle questioni relative al personale e sul loro trattamento economico;
- e) definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza della gestione amministrativa svolta dagli uffici alle direttive generali impartite;
- f) delibera sul piano di bonifica del comprensorio;
- g) delibera le proposte di intervento e loro aggiornamenti ai fini della formazione del programma regionale pluriennale delle opere pubbliche e dei relativi piani annuali;
- h) delibera sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- i) delibera sui criteri relativi all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi e sulle relative operazioni di finanziamento;
- j) delibera sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata, e sui piani di riparto delle spese consortili;
- k) approva il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- l) approva il conto consuntivo e la relativa relazione;
- m) delibera l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
- n) delibera sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di Enti e di privati;
- o) delibera la partecipazione ad Enti o Organismi che perseguano scopi di interesse del Consorzio;
- p) nomina i componenti dei seggi elettorali;
- q) delibera lo stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché le eventuali transazioni;
- r) delibera sui servizi di riscossione tributi e di Tesoreria;
- s) delibera sui ruoli di contribuenza, determinati sulla base dei criteri di classifica e del piano di riparto delle spese consortili;
- t) delibera sui progetti preliminari, definitivi, esecutivi, perizie di variante e le relative domande di concessione;
- u) provvede all'acquisto, alla costituzione ed all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- v) delibera sui reclami avverso le operazioni elettorali e proclama i risultati delle votazioni dell'Assemblea ed i nominativi degli eletti;

- w) redige, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
 - x) adotta il regolamento per la determinazione e corresponsione degli emolumenti spettanti ai componenti degli Organi consorziali;
 - y) delibera la decadenza dalle cariche;
 - z) delibera la costituzione, la modificazione e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
 - aa) delibera, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca degli incarichi dirigenziali, ivi compresa quella di Direttore;
 - bb) delibera l'accettazione delle dimissioni dalle cariche.
- 2) Il Presidente della Regione Toscana designa un proprio rappresentante delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio laddove sono trattati argomenti di particolare interesse che riguardino la porzione di comprensorio ricadente nella Regione Toscana. Tale rappresentante partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio fino a nuova designazione da parte del Presidente della Regione Toscana.
- 3) Il rappresentante della Regione Toscana designato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2 formula proprio parere relativo allo specifico argomento trattato.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione rinvia a successiva riunione la trattazione dello specifico argomento affrontato nei casi di:
- a) mancata adesione al parere formulato dal rappresentante della Regione Toscana;
 - b) assenza del rappresentante della Regione Toscana;
 - c) mancata formulazione del parere.
- In tale seconda riunione il Consiglio di Amministrazione è chiamato comunque ad assumere propria deliberazione.

Art. 24 - Convocazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente. Deve essere altresì convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.
- 2) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

- 3) La convocazione deve essere fatta con PEC, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 5) In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
- 6) Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE III: PRESIDENTE

Art. 25 - Funzioni del Presidente

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
- 2) Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) svolge un'azione generale di vigilanza, indirizzo e coordinamento su tutta l'attività dell'Ente;
 - c) approva gli elenchi degli aventi diritto al voto delle due sezioni elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento Regionale n° 6/2006;
 - d) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello del Direttore;
 - f) provvede sulle materie che non siano espressamente attribuite alle competenze del Consiglio di Amministrazione, dandone notizia allo stesso nell'adunanza immediatamente successiva;
 - g) convoca il rappresentante della Regione Toscana, designato dal Presidente della Regione e delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio laddove sono trattati argomenti di particolare interesse che riguardino la porzione di comprensorio ricadente nella Regione Toscana.

Art. 26 - Provvedimenti d'urgenza

- 1) In caso d'urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione con esclusione delle competenze di cui alle lettere j), m), u), z), aa) di cui all'art. 23.
- 2) Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.
- 3) Costituiscono casi di indifferibilità ed urgenza quelli il cui ritardo può arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio.

Art. 27 - Funzioni dei Vice Presidenti

- 1) Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento o revoca e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.
- 2) Il Vice Presidente Vicario subentra nelle funzioni del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Vice Presidente subentra nelle funzioni del Vice Presidente Vicario in caso di assenza di quest'ultimo.

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 - Accettazione delle cariche elettive

- 1) L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che deve essere comunicata con le modalità di cui all'art. 24, comma 3, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
- 2) Tale avviso deve essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con le modalità di cui all'art. 24, comma 3, entro otto giorni dalla data della proclamazione o della votazione.
- 3) In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.
- 4) In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede a nuova elezione.

Art. 29 - Durata delle cariche

- 1) Il Consiglio di Amministrazione entra in carica all'atto dell'insediamento.
- 2) Gli Organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 3) Il Presidente e i Vice Presidenti entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 28.

Art. 30 - Scadenze delle cariche

- 1) La scadenza di tutte le cariche degli Organi del Consorzio si verifica al termine del mandato quinquennale.
- 2) Gli Organi cessati per scadenza del mandato, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi, per la ordinaria amministrazione dell'attività del Consorzio.

Art. 31 - Dimissione dalle cariche

- 1) Le dimissioni dalle cariche devono essere rassegnate con le modalità di cui all'art. 24, comma 3.
- 2) Le dimissioni hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che deve avvenire nel termine di otto giorni dalla data di ricezione.

Art. 32 - Decadenza dalle cariche

- 1) La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità.
- 2) Decadono, parimenti dai rispettivi Organi, coloro che senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché coloro che non ottemperino all'obbligo previsto dall'art. 37.
- 3) La decadenza è pronunciata con effetto immediato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

- 4) Il venir meno dalla condizione di consorziato o di legale rappresentante dello stesso produce la perdita della carica di consigliere. In tal caso, al suo posto, subentra il primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.
- 5) La cessazione dalla carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Art. 33 - Vacanza delle cariche

- 1) Quando il Presidente, i Vice Presidenti od alcuno dei Consiglieri cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.
- 2) I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 34 - Emolumenti

- 1) Ai componenti gli Organi consorziali spettano gli emolumenti previsti dal regolamento di cui all'art. 23 lettera x).

Art. 35 - Validità delle adunanze

- 1) In prima convocazione le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 2) In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, le riunioni degli Organi suddetti sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Art. 36 - Intervento alle sedute

- 1) Il Direttore del Consorzio, o altra persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione, partecipa, con parere consultivo e con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione, semprechè non si discutano questioni che lo riguardino. In tale ultimo caso funge da segretario il più giovane dei Consiglieri presenti.

- 2) Possono inoltre essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione i dipendenti del Consorzio perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.
- 3) Possono, altresì, essere di volta in volta, invitati a partecipare alle riunioni degli Organi consorziali rappresentanti di organizzazioni professionali, Comuni, Province, Regioni, altri Enti e soggetti per esprimere parere consultivo su argomenti che interessino aspetti particolari del territorio.

Art. 37 - Astensioni

- 1) Il consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Consorzio, deve astenersi dal partecipare alla deliberazione.
- 2) Deve altresì astenersi, quando si tratti di oggetti di interesse di parenti od affini fino al quarto grado o del coniuge.
- 3) Il divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze degli Organi durante la trattazione di detti argomenti.

Art. 38 - Votazioni

- 1) Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernono persone ovvero quando un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
- 2) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 3) Le modifiche statutarie sono approvate con i due terzi dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 4) In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 5) Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

Art. 39 - Verbali delle adunanze degli Organi consorziali

- 1) Per ogni adunanza degli Organi consorziali viene redatto dal segretario un verbale.

- 2) I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 40 - Pubblicazione delle deliberazioni

- 1) Le deliberazioni degli Organi consorziali non soggette a vigilanza e controllo ai sensi del Titolo III del Regolamento Regionale n° 6/2006 debbono essere pubblicate nell'albo pretorio online del Consorzio per quindici giorni consecutivi non appena adottate ed estese. Le deliberazioni degli Organi consorziali diventano efficaci dal momento della loro pubblicazione e sono, ai sensi dell'art. 21 quater della Legge n° 241/1990 immediatamente esecutive, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
- 2) Le deliberazioni soggette, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n° 6/2006, a vigilanza e controllo della Regione diventano esecutive nei tempi previsti dall'art. 14 del Regolamento Regionale n° 6/2006. Tali deliberazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento Regionale n° 6/2006, sono esposte presso l'albo pretorio online del Consorzio per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione regionale.

Art. 41 - Divulgazione delle deliberazioni

- 1) Le deliberazioni degli Organi consorziali sono pubblicate sul sito web dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi della Legge n° 90/2012 e del D. Lgs. n° 33/2013.

Art. 42 - Ricorso contro le deliberazioni

- 1) Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione all'organo che le ha emanate, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione.
- 2) L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione, da comunicarsi al ricorrente con le modalità di cui all'art. 24, comma 3, e non oltre 15 giorni dall'adozione dell'atto stesso.
- 3) Ai fini dell'approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in merito ai reclami di cui all'art. 3, comma 6, del Regolamento Regionale n° 6/2006 nei successivi venti giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati, con le modalità di cui all'art. 24, comma 3.

- 4) Avverso il provvedimento del Consiglio di Amministrazione, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione. Il Presidente della Giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo.
- 5) L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Art. 43 - Visione e copia delle deliberazioni

- 1) In conformità delle previsioni recate dalla Legge n° 241/90, dal D.P.R. n° 186/2006, dalla Legge n° 90/2012 e dal D. Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, gli interessati possono prendere visione delle deliberazioni degli Organi consorziali e, previo pagamento delle relative spese, richiedere il rilascio di copia delle stesse.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione approva specifico Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

SEZIONE V: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 44 - Costituzione

- 1) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
- 2) Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i Consorzi interregionali, la nomina avviene previo accordo fra le Regioni interessate.
- 3) I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri Organi consortili.
- 4) Il Collegio dei Revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli Organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso.
- 5) Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisore dei conti quelle indicate nell'articolo 19, nonché la cancellazione o la sospensione dal ruolo.

- 6) Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 45 - Funzioni

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) controlla la gestione finanziaria del Consorzio, rimettendo semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento della stessa e di quella amministrativa al Presidente dell'Ente, formulando osservazioni e rilievi ove occorra;
 - b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo,
 - c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore da questo di volta in volta delegato, può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. A tal fine copia delle lettere di convocazione degli Organi deliberanti deve essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio.
- 3) Il Revisore che, senza giustificato motivo, risulti assente ad almeno due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
- 4) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio o, in caso di sua inerzia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad informare il Presidente della Regione Umbria.
- 5) I Revisori supplenti, con precedenza per il più anziano di età, sostituiscono gli effettivi in caso di loro assenza od altro legittimo impedimento e, in caso di cessazione dalla carica, fino all'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio ai sensi del comma precedente.
- 6) Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
- 7) Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 8) Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 9) Ai Revisori dei Conti viene corrisposto un compenso annuo a norma del regolamento di cui all'art. 20, lettera x).

SEZIONE VI: ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 46 - Organizzazione degli uffici

- 1) Gli uffici sono organizzati sulla base del Piano di organizzazione variabile (POV) dei servizi consortili, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) La dirigenza svolge le funzioni di gestione nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali, sulla base dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Direttore, o il dirigente con funzioni di coordinamento, sovrintende all'esercizio delle funzioni ed allo svolgimento delle attività del Consorzio, con compiti di raccordo tra la struttura organizzativa e gli Organi di amministrazione del Consorzio.
- 4) Il Direttore e/o i dirigenti sono responsabili dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, della correttezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento delle gestione.
- 5) L'incarico di Direttore del Consorzio è fiduciario ed è conferito a figure dotate di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere ed in possesso dei requisiti previsti dal CCNL per i dirigenti.

Art. 47 - Direttore e struttura operativa e tecnico-amministrativa

- 1) La struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore e definita dal Piano di organizzazione variabile.
- 2) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con gli organi consortili verso i quali risponde del proprio operato e predispone gli atti di competenza del Presidente e del Consiglio;
 - b) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico-amministrativa;
 - c) svolge attività di segretariato degli Organi consortili;
 - d) partecipa alle sedute degli Organi consortili con funzione consultiva;
 - e) verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
 - f) coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in contatto con il Consorzio;

- g) assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito della qualifica e dei contenuti del Piano di organizzazione variabile;
 - h) relaziona al Presidente sull'andamento dell'attività del Consorzio;
 - i) presenta al Presidente il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori e la proposta del Piano delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei Regolamenti e del Piano di organizzazione variabile da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - k) organizza l'ufficio per le espropriazioni ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 327 dell'8 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità);
- 4) La struttura operativa e tecnico-amministrativa contribuisce a dare impulso all'attività istituzionale dell'Ente al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi. La struttura operativa e tecnico-amministrativa svolge tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli Organi o al Direttore dell'Ente. Con proprio atto il Direttore può attribuire alla struttura operativa e tecnico-amministrativa tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali, in particolare:
- a) l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione delle spese;
 - b) la riscossione delle entrate di competenza;
 - c) l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi con le modalità stabilite nel rispetto degli indirizzi dell'Ente, ad eccezione degli incarichi professionali relativi alla difesa del Consorzio nelle controversie giudiziarie;
 - d) l'esercizio delle funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio;
 - e) la presidenza delle commissioni di concorso e di gara;
- 5) La struttura operativa e tecnico-amministrativa svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio e comunque prevista dalla vigente normativa in materia.
- 6) La struttura operativa e tecnico-amministrativa espleta le proprie funzioni mediante appositi atti dirigenziali. Tali atti, chiamati determine, sono immediatamente esecutivi e sono pubblicati con modalità telematiche all'albo consortile per almeno quindici giorni consecutivi. Con Regolamento sono definiti gli atti contenenti dati sensibili o riferimenti a persone o fatti che hanno carattere riservato e sono, pertanto, oggetto di pubblicazione parziale ovvero di non pubblicazione.

Art. 48 - Esercizio finanziario

- 1) L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
- 2) Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
- 3) Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
- 4) Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 5) Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, non possano essere rispettati i termini di cui al comma 3, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi.
- 6) Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE VII: RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 49 - Piani di classifica

- 1) Ai sensi dell'art. 19 della L.R. Umbria n° 30/2004 al riparto dei contributi dovuti dai consorziati, si provvede secondo la disciplina dettata dal citato articolo 19, attraverso il Piano di Classifica ed il conseguente piano di riparto.

Art. 50 - Ruoli

- 1) I contributi consortili costituiscono onere reale sui beni immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
- 2) I ruoli di contribuenza a carico dei consorziati sono compilati ogni anno, distintamente per ciascuno dei Comuni ricadenti dentro il perimetro del comprensorio di bonifica. Contro l'iscrizione a ruolo, i consorziati possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

- 3) Il ricorso al Consiglio di Amministrazione deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento e, in mancanza, della notificazione della cartella di pagamento.
- 4) Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
- 5) La cartella esattoriale è riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento dell'importo minimo, determinato in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesto ammontare aventi natura tributaria, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 6/2006.
- 6) La riscossione dei contributi è affidata alla società concessionaria della riscossione dei tributi secondo le norme previste dalla vigente legislazione nazionale.

Art. 51 - Tesoriere

- 1) Le funzioni del tesoriere del Consorzio sono affidate ad un istituto di credito, riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n° 385/93, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra quelli che offrono le migliori condizioni contrattuali.

CAPO III
FORME DI PARTECIPAZIONI

Art. 52 - Richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 1) Su richiesta sottoscritta da tanti consorziati che rappresentino almeno il 2 per cento della loro totalità, il Presidente del Consorzio deve convocare il Consiglio di Amministrazione per deliberare su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella suddetta richiesta, oltre a quegli altri oggetti, con essi connessi, che il Consiglio stesso ritenesse opportuno includere nel suddetto ordine del giorno.
- 2) Nella richiesta di cui al comma 1 possono essere indicati sino a tre nominativi di consorziati o di esperti, delegati dai richiedenti ad illustrare al Consiglio gli oggetti sui quali si chiede la sua convocazione.
- 3) La comunicazione della convocazione del Consiglio deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma 1 ed essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima, anche ai suddetti delegati dei consorziati.
- 4) Il Consiglio, prima di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, deve ascoltare i delegati dei consorziati, di cui al comma 2, che possono produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all'ordine del giorno.
- 5) Le decisioni del Consiglio devono venire integralmente comunicate ai delegati dei consorziati, di cui al comma 2.

Art. 53 - Consultazioni dei consorziati

- 1) Nel caso in cui il Consiglio debba adottare decisioni su argomenti o problemi che interessino in modo particolare singole zone del comprensorio, il Presidente – se gliene faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri – deve convocare un'assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità.
- 2) All'assemblea possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli altri enti o associazioni operanti nella zona interessata.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare sugli oggetti sottoposti alla consultazione dell'assemblea, deve dare atto in motivazione delle proposte deliberate dall'assemblea stessa e sistematicamente esporre le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

Art. 54 - Norma finale

- 1) Termine iniziale di efficacia del presente Statuto è quello della data della sua approvazione da parte della Giunta Regionale della Regione Umbria.
- 2) Il presente Statuto sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 62 dell'8 febbraio 2007 e con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n° 297 del 26 febbraio 2007.